CIRCOLARE N. 59

Roma, 22 GIU. 1992

Ministero del Tesoro
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

LORO SEDI

Divisione IX
Prot. N. 151441 Allegati 1

Risposta a nota del

OGGETTO : Art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 come modificato dal D.L. 26 maggio 1992, n. 298. Istruzioni applicative. Integrazione alla circolare n. 31 del 28 marzo 1992.

e, per conoscenza:

Al MINISTERO DELLE FINANZE
- Gabinetto
- Servizio Centrale della Riscossione

00144 ROMA

Alle INTENDENZE DI FINANZA

LORO SEDI

Com'è noto, l'art. 1 - comma 12 - del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 ha, tra l'altro, differito al 19 giugno 1992 i termini di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 34 della legge 413/1991 ed al 30 giugno quelli di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (scadenze già modificate dall'art. 1 - comma 3 - e dall'art. 3 - comma 2 - del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269).

Al riguardo, atteso che con circolare n. 31 del 28 marzo scorso la scrivente ha diramato talune istruzioni applicative, si forniscono i necessari chiarimenti conseguenti all'emanazione del citato decreto-legge 298/1992.

Per quanto riguarda il punto sub 1) di cui alla menzionata circolare 31, la sospensione generalizzata della riscossione ha effetto, per i contribuenti, fino alla data del 19 giugno 1992, relativamente alle rate di febbraio, aprile e giugno.

Si prega battere per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta il N. di Protocollo e la Divisione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

Nei confronti dei concessionari tale sospensione dà luogo ad una tolleranza sui versamenti da usufruire al 27 febbraio per i 6/10 di febbraio, al 27 aprile per i 6/10 di aprile, al 14 maggio per i 4/10 di febbraio ed al 27 giugno per i 6/10 di giugno. La revoca avrà effetto al 14 luglio (ex art. 62 - comma 3 - del D.P.R. 43/88).

Per quanto attiene al punto sub 2) della prefata circolare, la proroga della sospensione, a favore dei contribuenti che ne facciano richiesta, sarà concessa a decorrere dalla data del 20 giugno 1992 fino alla definitiva liquidazione della dichiarazione integrativa ed all'emissione dell'eventuale provvedimento di sgravio dai ruoli.

La relativa tolleranza, da concedere all'agente della riscossione, dovrà avere effetto alla scadenza del 14 luglio relativamente ai 6/10 ed ai 4/10 di febbraio, ai 6/10 ed ai 4/10 di aprile ed ai 6/10 di giugno, nonchè alla scadenza del 14 settembre per i 4/10 di giugno.

Nei riguardi dei contribuenti che rientrano nella ipotesi di cui al punto sub 3), non avendo richiesto la proroga della sospensione, ma avendo regolarmente presentato la dichiarazione integrativa, la riscossione riprende ratealmente con la prima scadenza utile dopo il 19 giugno. Di conseguenza la rata di febbraio dovrà essere corrisposta il 10 settembre, quella di aprile il 10 novembre e quella di giugno il 10 febbraio 1993. Pertanto nei loro confronti, dovrà essere opportunamente prorogata, con riferimento alle singole rate e con revoca alle date sopraindicate, la sospensione concessa a mente del comma 6, scadente il 19 giugno.

La corrispondente tolleranza al concessionario dovrà avere effetto:

1) alla data del 14 luglio, termine di scadenza di quella precedente, per:
   i 6/10 di febbraio con revoca al 27 settembre;
   i 4/10 di febbraio con revoca al 14 dicembre;
   i 6/10 di aprile con revoca al 27 novembre;

i 4/10 di aprile con revoca al 14 febbraio 1993; i 6/10 di giugno con revoca al 27 febbraio 1993;

2) alla data del 14 settembre per i 4/10 di giugno, con revoca al 14 maggio 1993.

Da ultimo, per quanto concerne l'ipotesi di cui al punto sub 4) della menzionata circolare 31, nel decreto-legge n.298/92 in questione si rileva una mancanza di coordinamento fra la data prevista per la presentazione della dichiarazione integrativa, nonchè della richiesta di proroga della sospensione di cui al comma 6, (30 giugno) e la scadenza della sospensione stessa (19 giugno).

Infatti, la mancata presentazione della dichiarazione integrativa dovrebbe dar luogo all'immediato pagamento cumulativo, da parte del contribuente, delle tre rate scadute (febbraio-aprile-giugno) al termine della sospensione disposta "ope legis," cioè alla data del 20 giugno.

Tuttavia, il debitore avrebbe ancora dieci giorni utili per avvalersi della definizione automatica delle controversie tributarie, il che gli consentirebbe il pagamento rateale del debito d'imposta.

Non essendo possibile determinare l'eventuale comportamento omissivo del contribuente se non in sede di esame della dichiarazione integrativa, si ritiene che, provvisoriamente, la riscossione possa riprendere ratealmente (cfr. punto sub 3), con l'obbligo, per le Intendenze di finanza, di liquidare gli interessi dal 20 giugno fino alla data dell'effettivo versamento e di provvedere al loro affidamento in riscossione.

A tal fine, alle predette Intendenze di finanza dovranno pervenire, da parte degli uffici deputati al ricevimento delle dichiarazioni e dai concessionari, le opportune notizie, secondo le indicazioni che il Ministero delle finanze avrà la compiacenza di fornire.

Ovviamente, l'eventuale riscossione delle somme in argomento dovrà dar luogo al versamento da parte del concessionario entro i termini consentiti e alla conseguente revoca parziale della tolleranza vigente.

Il Ragioniere Generale dello Stato